

I «grandi evasori»: dov'è nascosta la ricchezza nelle organizzazioni aziendali?

di Leda Rita Corrado, Raffaello Lupi

L'evasione fiscale è un argomento molto sentito dall'opinione pubblica, che però subisce anche gli effetti della confusione imperante sul tema. Questo disorientamento consente di presentare ogni «maggiore imposta accertata» come un recupero di ricchezza non registrata, secondo gli equivoci indicati nel precedente numero di *Dialoghi*. Una volta esclusa quella che chiamiamo «evasione interpretativa», connessa alla reinterpreteazione di circostanze registrate, o comunque palesi, chi sono i «grandi evasori»? Perché non sono i pasticceri ad essere sopresi a Cortina.

■ Alla ricerca della grande ricchezza non registrata

Leda Rita Corrado

Questioni di diritto «versus» questioni di fatto

L'opinione pubblica, lacerata dalle polemiche tra dipendenti e autonomi, si ricompatta contro i «grandi evasori» (1), cadendo nell'equivoco, smascherato nel precedente numero (2), di confondere la ricchezza non registrata con la maggiore imposta accertata: quest'ultima scaturisce, non solo dal rinvenimento di ricchezza occultata (che, per brevità di esposizione, può essere etichettata come «evasione materiale»), ma anche dalla rilettura del regime giuridico applicato dal contribuente alla ricchezza palese (per la quale su *Dialoghi* si usa l'espressione «evasione interpretativa») (3). L'evasione interpretativa si concreta nella fedele rappresentazione degli eventi, in modo coerente con le norme che il contribuente ritiene applicabili alla fattispecie concreta posta in essere (4); esistono in realtà ampie zone grigie tra le due parti della sfera, ma ne ripareremo (5).

I «grandi evasori» (6) sono prevalentemente contribuenti che, pur generando ricchezza attraverso l'organizzazione del lavoro altrui, riescono ad appropriarsi della materia imponibile occultata per-

(2) Cfr. R. Lupi e S. Capitani, «Maggiore imposta accertata non sempre significa ricchezza non registrata», in *Dialoghi Tributarî* n. 1/2012, pag. 7.

(3) R. Lupi, «Chi diavolo sono questi grandi evasori?», post del 19 febbraio 2012 pubblicato sul sito Giustiziafiscale.com.

(4) Per meglio comprendere la distinzione tra «evasione interpretativa» ed «evasione materiale», si può fare riferimento al principio di inerenza. Se un costruttore deduce il costo sostenuto per l'acquisto di argenteria, l'evasione, pur plateale, è meramente interpretativa; al contrario, se egli annota una fattura relativa a toncini di ferro, mentre l'operazione economica sottostante è costituita dall'acquisto di argenteria, commette un'evasione in senso materiale.

L'evasione materiale si configura anche nelle «frodi carosello», poste in essere da soggetti fittizi creati *ad hoc* per realizzare scambi commerciali esclusivamente cartolari (i cosiddetti *missing traders*), diversi quindi rispetto a quelli cui queste pratiche vengono contestate da parte dell'Amministrazione finanziaria.

(5) L'evasione interpretativa può anche attuarsi attraverso l'omissione di fatturazione e dichiarazioni: ciò avviene, ad esempio, quando il contribuente ritenga gli adempimenti formali non dovuti a seguito dell'applicazione di un certo inquadramento giuridico dei fatti economici sottostanti.

(6) Il comportamento di questi soggetti non cambia al mutare della nazionalità: non si tratta, come i più sono portati a ritenere, di una conseguenza della pretesa disonestà di alcuni popoli.

Ad esempio, anche negli U.S.A. il fenomeno esiste, ma è meno avvertito perché le caratteristiche strutturali dell'economia fanno sì che il numero dei «grandi evasori» sia più contenuto. L'occasione fa l'uomo ladro anche in questo Paese. L'evasione non è impedita neppure dall'utilizzo della moneta elettronica: il denaro, pur tracciato, viene deviato su conti esteri o riconducibili a terzi.

Leda Rita Corrado - Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giornalista pubblicista

Note:

(1) Cfr. R. Lupi, *Le scienze dell'organizzazione sociale*, Roma, 2012, par. 8.7.

ché hanno l'occasione di entrare direttamente in contatto con essa, impossessandosi degli incassi o registrando fatture fittizie senza subire i condizionamenti che caratterizzano l'azienda-comunità: ad esempio, una attività economica può essere esercitata attraverso la gestione di un certo numero di dipendenti, ma in modo sufficientemente flessibile da paralizzare i controlli che sono propri delle organizzazioni aziendali rigide.

Il denominatore comune è dato dalla possibilità che il *dominus* - direttamente o tramite un soggetto fiduciario - riesca ad amministrare il denaro o a manovrare in modo opportuno i rapporti (riservati) con i clienti.

L'elenco è lungo e comprende attività - anche molto strutturate - nelle quali il padrone riesce a maneggiare direttamente la cassa (gioiellerie, centri benessere, vivai, ristoranti, alberghi, piccoli supermercati, officine meccaniche specializzate *et cetera*) oppure soggetti (7) che si interfacciano con un numero esiguo di clienti, a loro volta interessati a sostenere costi in nero (grossisti di materiale da costruzione o ferramenta *et cetera*).

Tipicamente questi elementi ricorrono quando l'attività è volta alla produzione di un numero esiguo

di beni di rilevante valore unitario (beni di lusso come barche o aerei) oppure quando un servizio è fornito a committenti privati o stranieri che non segnalano la controparte contrattuale al Fisco: ad esempio, in caso di ristrutturazione edilizia a favore di grandi industriali o sceicchi, l'evasione si declina secondo modalità analoghe - *mutatis mutandis* - a quelle che si realizzano quando viene ammodernato un modesto appartamento.

Lo strumento principe della lotta a questo tipo di evasione è l'accertamento mediante il metodo sintetico, da integrare opportunamente con la valutazione dell'attività economica esercitata.

Nota:

(7) Nei confronti dei quali diventano allora essenziali altri strumenti, come l'analisi delle differenze inventariali (cfr. E. Covino, R. Lupi, «Ancora su differenze inventariali, presunzioni di cessione "ibride" e grande distribuzione», in *Dialoghi Tributarî* n. 5/2008, pag. 149; E. Covino, «Passi avanti sulle differenze inventariali: l'illogicità economica di vendite in nero nella distribuzione organizzata», *ivi* n. 1/2010, pag. 83; A. Tomassini, R. Lupi, «"Differenze inventariali" e acquisti come indizio di occultamento di ricavi», *ivi* n. 2/2010, pag. 174; Fondazione Studi Tributarî, «Ancora sulle differenze inventariali come problema aziendale», *ivi* n. 4/2010, pag. 408.

■ La tranquillità del grande evasore

Raffaello Lupi

Verosimilmente, la maggior parte della ricchezza non registrata proviene da un gran numero di contribuenti che evadono «tanto di poco». Supponendo, con una media grossolana, che ciascuno dei 3 milioni circa di piccoli commercianti e artigiani (per brevità «autonomi») riesca a sottrarre alle casse dell'Erario circa 20.000 euro, si individua un primo importo pari a circa 60 miliardi di euro. Come si vede è una stima prudente, che a contrario può essere incrociata con una diversa stima su quanti grandi contribuenti siano impossibilitati, per le proprie dimensioni strutturali o le caratteristiche proprietarie, a nascondere ricchezza al Fisco. Recenti fatti di cronaca, ed anche episodi in precedenza narrati su *Dialoghi*, confermano la possibilità di abbinare l'uso del lavoro altrui con le frodi fiscali. Se è vero che da soli si evade bene, in genere neppure si fanno molti quattrini.

Le occasioni che consentono di occultare la ricchezza prodotta sono sostanzialmente riconducibili a tre filoni, accomunati dalla costante in cui il titolare dell'attività, a un certo punto dei flussi finanziari aziendali, «resta solo coi soldi», dopo che questi sono passati attraverso i controlli interni, diretti al controllo dei dipendenti. Si ricordi infatti, che per l'operatore medio italiano è meglio pagare un po' di imposte che farsi imbrogliare dai propri collaboratori. Quindi, prima bisogna controllare i dipendenti, e poi vedersela col Fisco.

La prima situazione-tipo è quella del padrone della piccola azienda; dove prima si controllano i dipendenti, che acquisiscono il contante, ma poi si rimane soli con esso. Sono situazioni che possono ricorrere nell'attività alberghiera, nei servizi alla persona (ambulatori o centri sportivi), oppure quando un soggetto è titolare, magari in *franchi-*

sing, di due o tre supermercati: dopo che le cassiere o i portieri hanno fedelmente portato in cassaforte gli incassi raccolti, il titolare ha la possibilità di dirottare parte di quel denaro contante nelle proprie tasche.

C'è una seconda tipologia per «togliere ricchezza da sopra», cioè prima della registrazione sui conti. Mi riferisco all'imprenditore che ha la possibilità di accordarsi con i clienti della propria azienda, intercettandoli prima che essi entrino in contatto con la sua organizzazione. Le attività interessate sono solitamente molto puntuali e caratterizzate da un elevato valore unitario della prestazione: come ricordato anche nell'articolo che precede, questo è quanto avviene nella nautica, nella gioielleria o nelle officine meccaniche. Nel settore delle ristrutturazioni edilizie, il committente privato assume il medesimo comportamento indipendentemente dal valore dell'opera realizzata: il grande industriale che vuole ristrutturare la villa sul lago contratterà con l'impresario secondo le stesse modalità che potrebbe seguire chi vuole far ristrutturare il bagno di una casa economica. Lo sceicco si comporta esattamente come la Signora Marisa, mentre cambiano solo gli importi in gioco. Questo meccanismo non è ostacolato dalla presenza di numerosi dipendenti, proprio grazie al rapporto *one-to-one* tra impresario e committente.

In tutti i casi suddetti, come diciamo in gergo, si «toglie da sopra», in prededuzione rispetto a quanto transita in contabilità.

Ma ciò non sempre è possibile, e allora scatta un terzo meccanismo evasivo, che passa attraverso la manipolazione dei costi mediante l'emissione di fatture false o altri documenti per «togliere da sotto». E qui si apre un mondo, già trattato su *Dialoghi* (8), in cui la fattura fittizia di solito si riferisce a servizi che non interferiscono con l'ordinaria attività dell'azienda, di modo che non se ne possano presumere maggiori ricavi occultati. Salva però la presenza di margini di ricarico, di valore aggiunto, talmente elevato da poter utilizzare corrispettivi parzialmente gonfiati anche sulle vere e proprie materie prime, come nel caso Menarini (9), nel cui ambito la ricchezza occultata era stata stornata sull'estero agendo sui rapporti esterni, in maniera analoga a quanto avviene nelle false sponsorizzazioni (anch'esse talvolta false solo in parte).

In tutte queste fattispecie ricorre un elemento co-

mune: l'imprenditore resta solo con il denaro oppure, nel caso delle fatture false, è in condizione di scavalcare preventivamente i controlli interni all'azienda. Un contabile non avrà alcun imbarazzo a registrare fatture per servizi mai resi, in quanto di essi non ha conoscenza legale né responsabilità: non è compito suo indagare sulla veridicità dell'operazione economica sottostante, fino a che questa non interferisce con la sua operatività lavorativa. Ad esempio è ragionevole ritenere che egli si rifiuterà di contabilizzare fatture fittizie per materie prime o per merci, perché ciò determina una movimentazione del magazzino, la cui rendicontazione è posta sotto il suo controllo, oppure quando gli sia chiesto di annotare una fattura per un importo superiore a quello consentito per il pagamento in contanti, per non incorrere nella violazione delle norme antiriciclaggio e quindi in sanzioni personali. È proprio facendo leva su questo contrasto di interessi con il padrone che il Fisco riesce in parte ad utilizzare i dipendenti come propri ausiliari, come fosse una «quinta colonna» infiltrata nell'organizzazione aziendale. I controlli interni all'organizzazione aziendale funzionano *pro Fisco* solo quando i dipendenti sono responsabilizzati per le condotte poste in essere, altrimenti questi soggetti non hanno alcun interesse a contrastare le condotte evasive del padrone.

La presenza di un'organizzazione, anche quando sia strutturata su grandi dimensioni, non è di per sé sufficiente a garantire che l'imprenditore perda tutti i margini per nascondere ricchezza al Fisco. Molto spesso non si realizza una ferrea correlazione tra le quantità acquistate di materie prime e le quantità vendute di prodotti: quando questa discrasia è di dimensioni relativamente contenute (ad esempio, nell'ordine del 5-10%) può essere giustificata da sprechi nelle lavorazioni e quindi utilizzata per creare una massa di beni da vendere in nero. Questi meccanismi possono essere smascherati attraverso una valutazione economica personalizzata - ed anche molto responsabilizzante - che per

Note:

(8) Cfr. Fondazione Studi Tributarî, R. Lupi, G. Gargiulo, «Tracce finanziarie delle fatture fittizie e teoria della tassazione», in *Dialoghi Tributarî* n. 4/2010, pag. 438.

(9) Fondazione Studi Tributarî, «Capitalismo familiare e ricchezza nascosta: leggendo i giornali sul caso Menarini», in *Dialoghi Tributarî* n. 6/2010, pag. 594.

ora non sembra avvenire. In realtà, dall'analisi dei controlli fiscali, sembra che il grosso dei medesimi sia verso gli autonomi e la loro «evasione di sopravvivenza», dove si evade «tanto di poco»; il gettito è invece alimentato dall'evasione interpretativa, mentre in mezzo sembra esserci una zona di bonaccia, nella quale si annidano proprio i suddetti «grandi evasori», soggetti abbastanza organizzati per evadere una quota elevata, in assoluto, di un giro d'affari molto maggiore, e secondo tecniche personalizzate. Sono situazioni, a differenza di quelle degli autonomi, non palesemente inverosimili se viste dall'esterno, e probabilmente riguardanti un numero relativamente piccolo di attività, dove spesso l'evasione personale si confonde con

l'evasione di impresa, perché i dipendenti vogliono «fuori busta» o i pubblici poteri vogliono «dentro busta». È un curioso e misterioso universo, che - frodi carosello a parte - sembra finora al riparo dai controlli del Fisco, che richiederebbero in questi casi nervi saldi, grande spirito di iniziativa e assunzioni di responsabilità, per capire «chi si è messo in tasca i soldi». Esattamente il contrario degli atteggiamenti indotti dall'appiattimento legalistico del diritto sulla legislazione (10).

Nota:

(10) Con i suoi effetti paralizzanti su cui cfr. R. Lupi, *Le scienze dell'organizzazione sociale*, Roma, 2012, par. 5.3.

RIVISTE

Corriere Tributario

Settimanale di attualità, critica e opinione

Direzione scientifica: Cesare Glendi

Coordinamento scientifico: Gianfranco Ferranti

Da oltre 30 anni Corriere Tributario è il più qualificato punto di riferimento per professionisti e aziende e offre settimanalmente **approfondimenti d'autore** sulle problematiche di **attualità** e **questioni controverse** in tema di **fisco, bilancio e principi contabili**.

La Rivista assicura un'informazione **tempestiva ed esauriente** sulle **novità legislative, giurisprudenziali** e di **prassi amministrativa**, approfondendo anche circolari di istituzioni di rilevanza nazionale come l'Istituto di ricerca dottori commercialisti ed esperti contabili, Assonime, Abi, Confindustria e Notariato.

Una guida sicura sull'**evoluzione della giurisprudenza nazionale e comunitaria** attraverso la puntuale **Rassegna** che ogni settimana anticipa le più rilevanti sentenze di legittimità e di merito, annotate dalla direzione scientifica.

L'abbonamento alla rivista comprende:

- Il **settimanale Pratica Fiscale**
- **6 tascabili di Corriere Tributario**
- **4 Monografie**
- **Speciale on-line Manovra Finanziaria**
- Consultazione dei **contenuti on-line della rivista e pdf in anteprima** da www.ipsoa.it/ctonline

Abbonamento annuale: € 319,00

Periodicità: settimanale

Ipsosa, pagg. 80

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@wki.it
- **Agenzia Ipsosa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- www.shopwki.it/ct

